

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL CALCIATORE GALLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN PAOLO PADOVA S.R.L./FORCOLI DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

1. RICORSO DEL SIG. RENATO TRAVERSO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

La C.G.F. rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dal Sig. Renato Traverso, al Signor Presidente della C.G.F. affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.

2. RICORSO DEL SIG. MASSIMO SCOTTO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S., 39 E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

La C.G.F. rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dal Sig. Massimo Scotto, al Signor Presidente della C.G.F. affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIA’/LAVAGNESE DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Santhia’ Calcio di Santhia’ (Vercelli), annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. ROMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL TALENTI/ROMANA CALCIO DEL 31.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 82 del 27.4.2012)

La C.G.F. rinvia a nuovo ruolo il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Romana Calcio di Roma.

6. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA:

- S.E.F. TEMPIO/ GHILARZA DEL 4.3.2012;
- FOOTBALL OLBIA 05/ S.E.F. TEMPIO DELL’11.3.2012.

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Tempio Pausania di Tempio Pausania (Sassari).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL CALC. LEONI ANDREA SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. n. 166 dell’8.5.2012)

La C.G.F. rinvia a nuovo ruolo il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio di Sant’Elpidio a Mare (Fermo).

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 25 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete